



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 2^
Rif. n. 79/2023 S.N. del 20.2.2023
Seg.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Indennità per soccorritori alpini. Richiesta chiarimenti.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
FEDERAZIONE COISP MOSAP

ROMA

Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato, riguardo alla corretta interpretazione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, che, come precisato dalla circolare del Signor Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 555/VCP/27 del 22 luglio 2022, **l'indennità in esame viene corrisposta al personale "effettivamente" impiegato, alle dipendenze funzionali del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato, in operazioni di ricerca e soccorso in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore**, che sia in possesso delle tre qualifiche operative professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori cinofili delle squadre unità cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso.

La medesima indennità viene riconosciuta **anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna quando (anche in questo caso) "effettivamente" impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore**. Ciò significa che l'indennità in argomento viene corrisposta non per lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio nei comprensori sciistici, ma solo allorché tale personale sia impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.

Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite dalla richiamata circolare e secondo un indirizzo già espresso in passato e condiviso anche dall'Ufficio VI - Trattamento economico del personale in servizio della Direzione centrale per i servizi di ragioneria, è stato evidenziato che, affinché possa essere corrisposta l'indennità in argomento, è necessario che **il personale interessato sia stato impiegato in una specifica operazione di soccorso alpino di durata di almeno tre ore**. Tale limite temporale assume una particolare rilevanza nell'economia dell'istituto in argomento, perché



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

presuppone **il disbrigo di un'attività di soccorso di carattere non ordinario**, che richiede, perciò, un congruo lasso di tempo (con correlativo impegno) per essere svolta.

Resta fermo, naturalmente, che, sempre come condiviso con il sopra citato Ufficio VI, **l'indennità in questione** potrà essere riconosciuta anche in favore di coloro che pongano in essere **distinte attività tra loro connesse nell'ambito di una specifica e più ampia operazione di soccorso di durata di almeno tre ore**.

Si fa riserva di comunicare ulteriori notizie, relative alle “*attività di mantenimento dell'efficienza operativa esterne*”, non appena perverranno a questo Ufficio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 79/2023 S.N.

Roma, 20 febbraio 2023

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Indennità per soccorritori alpini – Sono necessari urgenti chiarimenti.

Il Contratto di lavoro relativo al triennio 2019-2021, recepito con d.P.R. 57/2022, statuisce all'articolo 21 (INDENNITÀ PER SOCCORRITORI ALPINI) che:

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle qualifiche operative professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori cinofili della squadra unità cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso, è riconosciuta l'indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.

e la circolare n. 555/VCP/27 del 22 luglio 2022, esplicativa del predetto Contratto di lavoro, puntualizza, con riferimento al menzionato articolo 21 che:

L'articolo 21 istituisce, con decorrenza 1.1.2022, una specifica indennità giornaliera di euro 6,00 per soccorritori alpini da corrispondere al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, alle dipendenze funzionali del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato.
In particolare il nuovo emolumento deve essere corrisposto al personale effettivamente impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore, che sia in possesso delle tre qualifiche operative professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori cinofili della squadra unità cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso.
La medesima indennità è riconosciuta al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna quando effettivamente impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore. Ciò significa che l'indennità in argomento può essere corrisposta a tale personale non per lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio nei comprensori sciistici, ma solo allorquando questi siano impiegati in operazioni di soccorso alpino.

Ora, talune nostre strutture territoriali ci segnalano, da parte di non pochi uffici periferici, talune difficoltà interpretative della suddetta norma e della stessa circolare che avrebbe dovuto fornire chiarimenti ma che evidentemente non l'ha fatto in maniera adeguata.

In particolare è senza dubbio necessario chiarire, anche esemplificando, cosa si intenda, nel caso di specie, per "attività di mantenimento dell'efficienza operativa esterne" e nondimeno, tenuto conto che la norma prevede la corresponsione dell'indennità "anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore" è opportuno chiarire se, ai fini del calcolo della "durata non inferiore a tre ore", le "operazione di soccorso" sono riferibili ad un unico evento oppure, come riteniamo che sia anche da un'analisi letterale della norma, anche a più d'un evento che i colleghi si possono trovare ad assolvere senza soluzione di continuità ... vale a dire le circostanze che vedono iniziare un secondo soccorso immediatamente dopo averne concluso un primo, etc...

Si attende cortese urgente riscontro.

Cordiali saluti

La Segreteria Nazionale del COISP